

Copertura assicurativa LOTTO 2) RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO VERITAS SPA SANTA CROCE, 489

30135 – VENEZIA (VE) p.i/c.f: 00000003341820276

Codice CIG:

Е

Società Assicuratrice		
Gestione del contratto affidata a:		
Email: PEC:		

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2025

alle ore 24 del 31.12.2028

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissata al 31 dicembre di ogni anno



SCHEDA DI POLIZZA		
NUMERO DI POLIZZA		
CONTRAENTE	GRUPPO VERITAS SPA	
SEDE LEGALE	SESTRIERE DI SANTA CROCE, 489 30135 – VENEZIA (VE)	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00000003341820276	
ATTIVITÀ SVOLTA	Vedi descrizione nel capitolato	
DURATA DI POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2025 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2028	
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€. ////////////////////////////////////	
IMPOSTE	€. //////////	
PREMIO LORDO ANNUO	€. //////////	
FRAZIONAMENTO	ANNUALE	
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER		

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla SCHEDA DI POLIZZA riportanti i dati essenziali del contratto;
- √ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.



	SCHEDA TECNICA DI POLIZZA	
DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEL RISCHIO	Società assicurate: • Veritas Spa • Asvo Spa • Eco+Eco srl • Metalrecycling Srl Vedi Allegato 1 "Elenco insediamenti"	
DATA DI RETROATTIVITA'	vedi data indicata nell'Allegato 1) "Elenco insediamenti", per ciascuna ubicazione	
MASSIMALE UNICO PER SINISTRO, ANNO PER TUTTE LE GARANZIE/SEZIONI	€. 50.000.000,00 (TEC 2.1_opzione base. Vale 0 punti) €. 75.000.000,00 (TEC 2.1_opzione migliorativa1. Vale 10 punti)	
	Sottolimiti , per sinistro e per singola ubicazione, a seconda della tipologia di stabilimento (TEC 2.2_ opzione base . Vale 0 punti)	
	- Ecocentro/centro di raccolta €. 100.000,00	
	- Impianto di cogenerazione/potabilizzazione/sollevamento €. 500.000,00	
	- Discarica : €. 5.500.000,00	
	- Stabilimento di stoccaggio: €. 5.500.000,00	
	- Depuratore/stabilimento di depurazione: €. 5.500.000,00	
	- Deposito carburante e cloro gas/officina: €. 500.000,00	
	Sottolimiti , per sinistro e per singola ubicazione, a seconda della tipologia di stabilimento (TEC 2.2_ opzione migliorativa1 . Vale 5 punti)	
	- Ecocentro/centro di raccolta €. 150.000,00	
	- Impianto di cogenerazione/potabilizzazione/sollevamento €. 750.000,00	
	- Discarica : €. 7.000.000,00	
	- Stabilimento di stoccaggio: €. 7.000.000,00	
	- Depuratore/stabilimento di depurazione: €. 7.000.000,00	
	- Deposito carburante e cloro gas/officina: €. 7.000.000,00	

Sezione I Definizioni



Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di cessazione annuale dell'assicurazione.		
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).		
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.		
Bonifica	L'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione di soglia di rischio		
Committenza del trasporto	Il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti.		
Condizioni originarie	Le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.		
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.		
Danni ai beni dell'assicurato in fase di caratterizzazione	Costi di ripristino – sostituzione – riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello stabilimento e su richiesta dell'autorità competente.		
Danno ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una matrice ambientale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.		
Data di retroattività	Data a partire dalla quale l'inquinamento e/o il danno ambientale devono aver avuto origine perché le garanzie prestate dalla polizza siano operative.		
Elemento interrato	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.		
Dipendenti o Prestatori di Iavoro	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso		
Durata dell'assicurazione o polizza	l'ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi. Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza. L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è		
Franchigia	detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.		
Indennizzo – Risarcimento Inquinamento	Somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro. Contaminazione o potenziale contaminazione delle matrici ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere		



	agli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'assicurato da parte di terzi. Misure di prevenzione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, messa
Interventi di bonifica	in sicurezza permanente, messa in sicurezza d'emergenza, porlinca, messa in sicurezza operativa, ripristino post bonifica, nonché analisi, monitoraggi, attività di caratterizzazione, di progettazione e analisi di rischio, indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento
Interventi di bonifica interni allo stabilimento	Interventi di bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo stabilimento, escluse le acque sotterranee
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Matrici ambientali	Suolo, sottosuolo, aria, acque superficiali, acque interne, acque sotterranee, acque marine e quelle costiere, le specie e gli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Messa in sicurezza operativa	Insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.
Messa in sicurezza permanente	Insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.
Misure di prevenzione	Iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Operazioni di carico e scarico	Operazioni di carico e scarico – effettuate presso terzi - di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti, dagli automezzi di proprietà dell'assicurato manualmente e/o con mezzi e dispositivi meccanici.
Perito di parte	Consulente che l'assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	Spese sostenute dall'assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrate) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.
Ripristino post bonifica	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso



Ripristino del danno ambientale	Insieme degli interventi di riparazione del danno ambientale progettati e attuati in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legislazione italiana in vigore al momento dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente di seguito elencati: ✓ Ripristino primario: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie ✓ Ripristino complementare: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle risorse naturali e/o dei servizi naturali ✓ Ripristino compensativo: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.
Risorse naturali	 ✓ Specie e habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria ✓ Acque superficiali, sotterranee e costieri ✓ Suolo e sottosuolo
Servizi naturali	Funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o della collettività.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	L'evento, verificatosi in conseguenza dell'attività assicurata, durante il periodo di assicurazione e successivamente alla data di retroattività, che cagiona l'inquinamento e/o un danno ambientale da cui può derivare alternativamente o congiuntamente: a) l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di bonifica b) l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di ripristino del danno ambientale La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'assicurato, durante il periodo di assicurazione, per inquinamento e/o danno ambientale che abbia avuto origine dopo la data di retroattività.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Spese	Spese effettivamente sostenute.
Spese per la gestione della crisi aziendale	Costi sostenuti dall'assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a Società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.
Stabilimento	Sito o area perimetrata, sottoposto al controllo dell'assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (o unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.



Sezione II Condizioni generali di assicurazione



ATTIVITÁ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Ai fini meramente indicativi e non esaustivi, si evidenziano alcune informazioni alla data del 30.09.2025 senza che queste possano compromettere in alcun modo le condizioni di polizza su condizioni societarie passate, presenti e/o future. L'assicurazione comprende altresì qualsiasi attività accessoria, complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali.

VERITAS Spa: Veritas è la società per azioni a capitale interamente pubblico che fornisce servizi ambientali ai 51 Comuni soci (la Città metropolitana di Venezia e parte della provincia di Treviso), in un territorio di 2.300 kmq, che conta 940.000 abitanti e oltre 40 milioni di presenze turistiche.

Veritas è una delle maggiori multiutility d'Italia per dimensioni e fatturato.

Igiene ambientale: ciclo completo dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento al trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento nell'Ecodistretto di Fusina, una tra le maggiori strutture d'Europa per tecnologia e quantità di materiali trattati.

Servizio idrico integrato: ciclo delle acque (prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione) per uso civile e industriale; raccolta e depurazione di acque reflue domestiche e industriali; realizzazione e gestione della rete antincendio di Venezia.

Servizi urbani collettivi: gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari; mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto; bonifiche ambientali; servizi legati alla tipicità del territorio veneziano (manutenzione urbana, percorsi pedonali in caso di alta marea e neve), gestione del calore e della pubblica illuminazione, gestione delle utilities all'interno del porto di Venezia (reti, acqua, gas, elettricità).

Energia: energy management e produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari e biomasse).

I numeri

Fatturato: 536 milioni (consolidato di Gruppo del 2024)

Comuni serviti: 51 Dipendenti: 3.566 (

Rifiuti raccolti: 543.348 tonnellate

Rifiuti differenziati: 370.986 tonnellate (72,2%) Acqua potabile distribuita: 71,6 milioni di metri cubi Acque reflue depurate: 102 milioni di metri cubi

Rete idrica: 5.394 km (5.865 km con la rete di adduzione)

Rete fognaria: 2.869 km

Cimiteri gestiti: 21 (e 3 impianti crematori)

Comuni proprietari: Annone Veneto, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Cessalto, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Morgano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Preganziol, Quarto D'Altino, Quinto di Treviso, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, Zenson di Piave, Zero Branco.

ASVO SpA (Ambiente Servizi Venezia Orientale), con sede in Portogruaro, La società si occupa del servizio integrato d'igiene ambientale quale affidataria in house dei relativi servizi da parte degli 11 Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto), che sono anche soci di Veritas spa. A decorrere dal 2018 svolge anche la propria attività nel settore dei servizi cimiteriali dove opera in qualità di società affidataria in house dei relativi servizi da parte del Comune di Portogruaro e dal 2019 anche per i Comuni di San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Fossalta di Portogruaro e di Cinto Caomaggiore. Inoltre, dal 2020 svolge anche la propria attività nel settore della manutenzione del verde pubblico in qualità di affidataria in house da parte dei Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro. Nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli enti locali soci di Veritas la partecipazione di Veritas in Asvo è ad oggi al 55,75%.

ECO + ECO SrI: La società opera nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti e della termovalorizzazione. La società è stata costituita nel 1998 come Ecoprogetto Venezia srl per rispondere all'esigenza di governare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'area veneziana, specializzandosi nel trattamento e valorizzazione energetica della frazione secca del rifiuto urbano. Allo scopo di creare un'unica società proprietaria di due poli di stabilimenti che collaborano in modo sinergico e coordinato uno per il trattamento, valorizzazione energetica e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (proprietà della società Ecoprogetto Venezia srl) e uno per la gestione, raccolta, selezione e recupero di rifiuti da raccolta differenziata (di proprietà della società Ecoricicli Veritas srl),



nel 2022 è avvenuta l'incorporazione di Eco-ricicli Veritas srl in Ecoprogetto Venezia srl con contemporanea variazione delle denominazione sociale da Ecoprogetto Venezia srl a Eco+Eco srl.

Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Valorizza* si occupa del trattamento del rifiuto urbano residuo proveniente dal territorio veneziano e degli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani differenziati. Presso lo stabilimento, che si sviluppa su una superficie di quasi 11,3 ettari di cui circa il 90% occupati dalle sezioni di impianto, dalle relative utilities, dalle palazzine uffici, dalle strade di accesso e parcheggi, sono attive due linee di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) e una linea di cocombustione per la produzione di energia elettrica da utilizzare all'interno del polo stesso o da cedere alla rete. Lo stabilimento Eco+Eco denominato *Ricicla* si occupa della gestione delle frazioni secche riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare vetro, plastiche, metalli ferrosi e non, rifiuti ingombranti e legno.

Metalrecycling Venice srl La società svolge storicamente attività di selezione, trattamento e valorizzazione di rottami ferrosi e cascami non ferrosi presso il proprio impianto in Marghera-Venezia.

attività Le principali presso tale impianto sono le seguenti: Riciclo/recupero dei metalli dei composti metallici: 2. Scambio di rifiuti per sottoporli ad ulteriori operazioni, nel caso i materiali ottenuti dai processi di trattamento non siano conformi alle specifiche e, pertanto, è prevista una ricodifica rispetto ai CER (Codice Europeo Rifiuti) in ingresso, oppure nel caso di raggruppamento dei rifiuti; Messa 3. in riserva di rifiuti sottoporli ad ulteriori operazioni; per 4. "End of waste" ossia la produzione di materie prime ottenute dalla selezione e trattamento dei rottami metalli ferrosi e non ferrosi.

Dal 2023, si occupa anche dei trasporti conto terzi dei flussi di rifiuti da e verso l'Ecodistretto Marghera. La Società è controllata al 100% da Eco+Eco srl.

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA- RIPETIZIONE DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo. È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, e comunque con il massimo di 6 mesi.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Il Contraente si riserva la facoltà della prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio, da esercitarsi previa comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC entro un mese dalla scadenza triennale di polizza. In tale ipotesi, la Società si impegna a proseguire il contratto per il periodo suddetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche vigenti.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 mesi prima di ogni scadenza annuale.



Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 2 mesi prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata in gestione la polizza:

- entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in SCHEDA DI POLIZZA.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.



Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di indice specifico per i servizi assicurativi, le parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT. Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio dell'assicurazione, qualora l'indice ISTAT FOI vari in misura superiore al 5%, ciascuna parte potrà richiedere motivatamente la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la succitata soglia del 5%.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO che precede, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata in base al secondo comma del presente articolo può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO (TEC 2.3 opzione base. Vale 0 punti)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi da darsi con lettera raccomandata o PEC. Il computo dei sei mesi decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 51 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In caso di recesso da parte della Compagnia assicuratrice, è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al



completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, purchè iniziate entro 120 giorni dalla data della formalizzazione del recesso per sinistro.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO (TEC 2.3_opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e di diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate indicate nel successivo articolo "Calcolo del premio"

Spetta in particolare alla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate di cui sopra compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

È data tuttavia facoltà alla Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate di cui sopra richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per Contraente Veritas SpA e/o alle Società dalla stessa controllate, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e



integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata, capitale assicurato e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio) dell'Europa geografica, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo:

- nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino relativamente alle garanzie di cui agli articoli OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI e OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI
- 2) nei Paesi dell'Europa geografica relativamente alle garanzie di cui agli articoli OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI e OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.

La presente polizza è stata redatta originariamente in italiano. Ogni altra versione della presente polizza redatta in altre lingue non sarà impegnativa. Nel caso in cui qualsiasi traduzione della presente polizza dovesse entrare in conflitto con la versione italiana, prevarrà il testo italiano.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Sezione III
Condizioni che
regolano
l'assicurazione
Responsabilità
Ambientale



ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività svolta nello stabilimento assicurato indicato, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

 - ✓ morte e lesioni personali;✓ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale. Per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale interni allo stabilimento sarà valido il sottolimite indicato alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO **TERZI**

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività presso terzi, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale. Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi dagli automezzi assicurati indicati nell' ALLEGATO 2, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - √ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale. Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali:
 - √ distruzione e deterioramento materiale di cose;



- ✓ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile del vettore autorizzato dal per il trasporto su strada delle merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico, con facoltà di rivalsa da parte della Società.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.

Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa, questa opererà a primo rischio rispetto alla presente polizza.

ART. 27 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

Relativamente alle richieste di risarcimento di cui l'assicurato è civilmente responsabile ai sensi di quanto previsto agli articoli OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI, OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE si precisa che l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'inquinamento e/o il danno ambientale abbiano avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata, per ciascuna ubicazione/impianto, nell'allegato 1 "Elenco Insediamenti". In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Relativamente al rimborso delle spese per gli interventi di bonifica o per il ripristino del danno ambientale ai sensi di quanto previsto agli articoli OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI, OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE si precisa che l'assicurazione opera per l'inquinamento e/o il danno ambientale che abbiano avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata, per ciascuna ubicazione/impianto, nell'allegato 1 "Elenco Insediamenti" e che si siano manifestati per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

ART. 28 ULTRATTIVITÀ - PERIODO DI OSSERVAZIONE

A parziale deroga dell'articolo INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento e per le spese per gli interventi di bonifica o per il ripristino del danno ambientale rispettivamente, presentate all'assicurato e sostenute dall'assicurato non oltre 12 mesi dalla scadenza della polizza (TEC 2.4_opzione base. Vale 0 punti) oppure non oltre 24 mesi dalla scadenza della polizza (TEC 2.4_opzione migliorativa1. Vale 5 punti), a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento si sia verificato successivamente alla data di retroattività indicata, per ciascuna ubicazione/impianto, nell'allegato 1 "Elenco Insediamenti", ma non oltre la scadenza della polizza.

ART. 29 CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a condizione che l'assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione dell'inquinamento e/o del danno ambientale alle autorità competenti.

ART. 30 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'inquinamento e/o il danno ambientale si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'assicurato, per le spese di bonifica e ripristino del danno ambientale, soltanto le spese direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato e dimostrabile nella causazione dell'inquinamento e, per i danni a terzi, nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART. 31 DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO E/O DEL DANNO AMBIENTALE

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'inquinamento e/o il danno ambientale, la Società terrà indenne l'assicurato ovvero rimborserà allo stesso le spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e/o il danno ambientale e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.



ART. 32 RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività assicurate con la presente polizza, l'assicurazione vale anche:

- ✓ per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori;
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori, ferma la facoltà di rivalsa della Società.

ART. 33 ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 34 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE (TEC 2.5_opzione base. Vale 0 punti)

L'assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se l'Ente assicurato e/o stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà;
- b) se interrompe a titolo provvisorio (periodo superiore ai 30 giorni) o definitivo l'attività;
- c) se l'assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione all'assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'assicurato. l'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente polizza.

Nel caso di cui alla lettera a) l'assicurazione, se il premio è stato pagato, continua a favore dell'acquirente per i 60 giorni successivi a quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

ART. 34 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE (TEC 2.5_opzione migliorativa1. Vale 5 punti). Non si applica al presente contratto

Sezione IV Esclusioni

ART. 35 ESCLUSIONI GENERALI

L'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
- causati dalla dolosa mancata osservanza, da parte dell'assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1900 comma 2 del Codice Civile;
- c) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- d) causati da amianto;
- e) derivanti da un sinistro verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o di sabotaggio, di furto, di rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- f) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti da fatti o circostanze noti all'assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- h) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- i) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- j) causati, connessi e/o attribuibili a tutte le sostanze perfluorurate e polifluorurate, alchilici perfluorurati e polifluorurati (congiuntamente denominati "PFAS"), compresi a titolo esemplificativo: acido perfluoroottanoico (PFOA), perfluoroottano sulfonato (PFOS), sostituti dei PFAS quali l'acido dimero di esafluoropropilene (HFPODA), prodotti fabbricati con PFAS o PFAS o sostituti dei PFAS, compresi i componenti, gli additivi, derivati o prodotti di degradazione di PFAS o di PFAS o sostituti dei PFAS, prodotti contenenti PFAS o sostituti dei PFAS.

L'assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e altrimenti non imposte dalla legge

ART. 36 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime,

ART. 37 QUALIFICA DI TERZO

A parziale deroga dell'articolo *DELIMITAZIONI*, si prende atto tra le parti che sono considerati terzi tutti i soggetti persone fisiche compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente, loro coniugi, genitori, figli, parenti e affini.

Non sono considerati terzi esclusivamente le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio e per le quali sia operante apposita copertura assicurativa R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o in caso di inoperatività della copertura assicurativa R.C.O.

ART. 38 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI)

In aggiunta all'articolo ESCLUSIONI l'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento;
- b) causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- c) derivanti da fatti o eventi verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste (articoli MODIFICHE

DELL'ASSICURAZIONE e OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE):

- d) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- e) cagionati a cose di proprietà dell'assicurato che si trovino all'interno dello stabilimento;
- f) causati da inquinamento o danno ambientale verificatosi successivamente all'abbandono del controllo operativo dello stabilimento da parte dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e/o i costi di sostituzione/riparazione degli stessi.

ART. 39 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI) – garanzia non operante-

In aggiunta all'articolo *ESCLUSIONI* l'assicurazione non copre i danni o le spese causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici.

ART. 40 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE)

In aggiunta all'articolo ESCLUSIONI l'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) conseguenti al trasporto, a operazioni di carico, scarico e trasporto eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- b) conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

Sezione V Estensioni di garanzia

Le estensioni di seguito dettagliate sono operanti solo se espressamente richiamate

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI	SÌ
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO	SI
TERZI	
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE	SÌ
DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO	OI
EFFETTUATE PRESSO TERZI	
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE	Sì
DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI	OI
PERICOLOSE	
AMIANTO: DANNI DA AMIANTO	SÌ
AMIANTO: SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO	SÌ
7 WIN WAY O. OF LOD DITKING ZIONE E CWINETIMENTO	01
BENI ALL' INTERNO DELLO STABILIMENTO	SÌ
ASSICURATO	Si .
	SÌ
GESTIONE CRISI	SÌ
SPESE PER LA RICERCA DELLA CAUSA TECNICA	51
DELL'INQUINAMENTO	C)
DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI	SÌ
CARATTERIZZAZIONE	
PERITO DI PARTE	SÌ

ART. 41 AMIANTO

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente polizza, l'assicurazione è estesa ai danni da inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto, indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti amianto.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto, indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 42 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'articolo *ESCLUSIONI* lettera f), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente polizza, l'assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'assicurato che si trovino all'interno dello stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'inquinamento.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto, indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 43 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, TV, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a Società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 44 RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di

serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interrate e simili) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione riparazione degli stessi.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto, indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 45 DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello stabilimento e su richiesta dell'autorità competente.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto-Indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 46 PERITO DI PARTE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi del perito di parte che l'assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto, indicati alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.

ART. 47 PRONTO INTERVENTO AZIENDA INQUINAMENTO. (TEC 2.6_opzione base. Vale 0 punti) Garanzia non concessa

ART. 47 PRONTO INTERVENTO AZIENDA INQUINAMENTO (TEC 2.6_opzione migliorativa1. Vale 5 punti)

Il Contraente si riserva la facoltà di poter concordare con la Società l'individuazione del consulente di fiducia e le modalità di attivazione in caso si sinistro, sulla base di quanto indicato al successivo Capoverso

1. PRESTAZIONI PREVISTE IN CASO DI PRONTO INTERVENTO

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre e attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza e interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione)
 nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale (a titolo esemplificativo: esecuzione interventi di prevenzione, messa in

sicurezza, esecuzione analisi ambientali, piani di caratterizzazione e analisi di rischio, esecuzione delle opere di bonifica, e simili), saranno a carico del Contraente/assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati all'assicurato dalla compagnia assicuratrice, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

A fronte dell'utilizzo dell'azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la compagnia concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza pari al 30%.

2. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INQUINAMENTO

In caso di sinistro occorre contattare immediatamente il Numero Verde 800 xxx attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, comunicando i propri dati, il numero della polizza e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico dell'azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

Contestualmente il Responsabile Tecnico si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni prestazione d'opera dell'azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx non prevista dal servzio di pronto intervento (cfr. punto 1.) sarà oggetto di proposta tecnico-economica e stipulazione di apposito contratto.

I tempi intercorrenti tra la chiamata e il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.

Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.

La responsabilità per gli interventi effettuati dall'azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resta a esclusivo carico della stessa.

4. COMUNICAZIONE DI DATI

La Società informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza alla azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – titolare di autonomo trattamento – e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati. Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società può avvalersi dei dati raccolti da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in caso di intervento.

Con la stipula della presente polizza il Contraente esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte della Società e dell'azienda xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Sezione VI Costituzione del premio

ART. 48 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione CALCOLO DEL PREMIO.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

Sezione VII Norme operanti in caso di sinistro

ART. 49 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

ART. 50 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato dovrà collaborare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata:
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro;
- e) i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali agli interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.

L'assicurato può richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- √ del progettista:
- ✓ del direttore dei lavori;
- ✓ dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate, salvo diversa pattuizione con la Società.

ART. 51 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- √ nome dell'assicurato;
- √ nome della controparte;
- √ descrizione dell'evento

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 52 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione dei sinistri, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino a

esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo oppure se questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In ogni caso, la Società gestirà le vertenze del sinistro avendo cura di preservare gli interessi dell'assicurato ad una pronta definizione delle questioni relative alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi così da permettere percorsi giudiziari agevolati evitando pregiudizi al patrimonio di quest'ultimo.

Sezione VIII Massimali Limiti di indennizzo Deducibili

ART. 53 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale indicato di polizza nella tabella di seguito riportata rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza e ciò indipendentemente dal numero di sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

ART. 54 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Rimane a carico del Contraente lo scoperto o la franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, come indicato nella tabella di seguito riportata. Relativamente alle garanzie opzionali, se non diversamente indicato sul frontespizio, opererà lo scoperto o franchigia della garanzia base.

Il Contraente si impegna a rimborsare la franchigia e/o lo scoperto previsto in polizza entro 120 giorni dal momento in cui la Società ha liquidato il danno a terzi.

Si concorda che, in caso di franchigia e/o scoperto, l'assicurazione prestata dalla Società opera in eccesso al valore della franchigia e/o dello scoperto, a tutti i fini contrattuali e di legge.

SCOPERTO/FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (salvo quanto diversamente indicato nella tabella seguente) Scop. 10% del danno minimo €. 10.000,00 e massimo €. 100.000,00 (TEC 2.7_opzione base – Vale 0 punti)

Scop. 10% del danno minimo €. 5.000,00 e massimo €. 50.000,00 (TEC 2.7 opzione migliorativa1 – Vale 7,5 punti)

Franchigia fissa €. 10.000,00 (TEC 2.7_opzione migliorativa2: vale 15 punti)

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI	Scop. 10% del danno minimo €. 50.000,00 e massimo €. 100.000,00 (TEC 2.8_opzione base - Vale 0 punti) Scop. 10% del danno minimo €. 25.000,00 e massimo €. 50.000,00 (TEC 2.8_opzione migliorativa1 - Vale 5 punti)		€. 5.000.000,00
SOTTOLIMITE SPESE DI BONIFICA E DANNO AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO			€. 750.000,00(TEC 2.9_opzione base - Vale 0 punti) €. 1.000.000,00(TEC 2.9_opzione migliorativa1 - Vale 5 punti)
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO			€. 500.000,00

EFFETTUATE PRESSO TERZI RESPONSABILITÀ			
AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE			€. 500.000,00
AMIANTO: DANNI DA AMIANTO	Scoperto 10% del danno con minimo € 10.000,00 e massimo € 50.000,00.		€. 1.000.000,00 (TEC 2.10_opzione base - Vale 0 punti) €. 1.500.000,00 (TEC 2.10_opzione migliorativa1 - Vale 5 punti)
AMIANTO: SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO		€. 10.000,00	€. 200.000,00
BENI ALL' INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	Scoperto 10% del danno con minimo € 10.000,00 e massimo € 50.000,00. (TEC 2.11_opzione base - Vale 0 punti) Scop. 10% del danno minimo €. 5.000,00 e massimo €. 25.000,00 (TEC 2.11_opzione migliorativa1 - Vale 5 punti)		€. 1.000.000,00
GESTIONE CRISI		€. 10.000,00	€. 200.000,00
SPESE PER LA RICERCA DELLA CAUSA TECNICA DELL'INQUINAMENTO		€. 10.000,00	€. 200.000,00
DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE		€. 10.000,00	€. 200.000,00
PERITO DI PARTE		Nessuna	€. 200.000,00

Sezione IX Calcolo del premio

Modalità di calcolo del premio:

Per il calcolo del premio viene utilizzato il parametro dei Ricavi (FATTURATO), precisando ad ogni modo che

la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio

Conteggio del premio		Tasso lordo pro-mille	Premio lordo annuo totale
Off.A) VERITAS	€. 468.714.926,00	0,000	0,00 €
Off.B) ECO + ECO	€. 101.539.919,00	0,000	0,00€
Off. C) ASVO	€. 4.457.249,00	0,000	0,00€
Off. D) METALRECICLYNG	€. 19.237.775,00	0,000	0,00€
		0,000	0,00 €

Fatturato riferito all'anno 2024

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	=======================================
Imposte	€	=======================================
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	

ART. 55 - RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

ART. 56 - DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme. Pertanto, le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma digitale apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA
	

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei sequenti articoli:

- Art. 1, Sez. II Durata del contratto proroga;
- Art. 9, Sez. II Recesso dal contratto in caso di sinistro;
- Art. 15, Sez. II Foro competente Elezione di domicilio;
- Art. 49, Sez. VII, Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

IL CONTRAENTE